TESTO UNICO IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 76

Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo

Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive. La concessione delle anticipazioni avra' termine il 31 dicembre 1956. Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilita'. Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la, quota interesse. L'ammortamento avra' inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito entro il mese di gennaio. Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.

Versione in vigore dal 14 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-il-sequestro-il-pignoramento-e-la-cessione-degli-stipendi-1950/art-76-anticipazioni-del-tesoro-a-favore-del-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it